

Credito d'imposta consumo energia e gas OTTOBRE e NOVEMBRE 2022

(Art.1 D.L. 144/2022 Decreto Aiuti-ter)

Con il Decreto Aiuti-ter è stato prorogato, per i mesi di **OTTOBRE E NOVEMBRE** e potenziato il credito d'imposta riconosciuto alle imprese per l'acquisto di energia e gas.

Rimangono valide le medesime disposizioni previste dal Decreto Aiuti-bis relative al 3°trimestre 2022 e contenute nella nostra circolare n.6 del 03.10.22. Si comunica di seguito una sintesi delle novità:

Soggetti beneficiari

Imprese definite NON energivore/gasivore

- Dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **4,5 kW** (per i periodi precedenti il limite era 16,5 Kw)


Imprese definite energivore/gasivore


Nessuna modifica

Condizioni

- Incremento del costo medio dell'energia per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019

Misure dell'agevolazione





Comunicazione del venditore

Anche per il periodo ottobre e novembre, previa richiesta, il gestore fornirà i dati richiesti relativi al calcolo dell'incremento del costo di energia e gas e l'ammontare del credito spettante.



Comunicazione del credito maturato_ **Novità**

ENTRO IL 16.02.2023, i beneficiari del credito d'imposta relativo sia al 3°trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre 2022 dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il credito maturato.

Pertanto si consiglia di prendere contatti con lo Studio Azeta per informazioni relative a tale Comunicazione.

Utilizzo del credito

Il credito deve essere utilizzato:

- entro il 31.03.2023 se relativi al 3° trimestre e ad ottobre e novembre 2022
- entro il 3.12.2022 se relativi al 1° e 2° trimestre 2022

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa i suddetti credito d'imposta non concorrano alla formazione del reddito non sono imponibili Irap.

Non rilevano ai fini del calcolo della deducibilità degli interessi passivi